

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2002 del 28/05/2025 - Allegato Utente 1 (A01)
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE

**INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA
 SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE
 FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA
 DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA.**

TRA

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede legale in Milano, piazza
 dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154,
 rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, d'ora in poi
 denominata **"Università"**;

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede
 legale in Milano, via Francesco Sforza 28, cap. 20122, codice fiscale e partita IVA
 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, di seguito
 indicata come **"Fondazione IRCCS"** o **"Ente Ospitante"**;

VISTI

- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità, per le Università, di
 stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e
 servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di
 quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e
 professionale;

- il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
 libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
 e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
 modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre

	2005 n. 266;	
	- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina	
	in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in	
	particolare l'articolo 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;	
	- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di	
	Specializzazione di area sanitaria;	
	- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di	
	specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di	
	un’apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi	
	fuori rete formativa;	
	- la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, del	
	06.05.2025, con la quale è stato approvato un periodo di fuori rete formativa, dal	
	giorno 09.06.2025 al 25.06.2025, per il Dott. Munforte Francesco Paolo, da svolgere	
	presso l’Ente ospitante;	
	- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, del 26.05.2025,	
	con la quale è stato approvato il fuori rete sopra indicato;	
	- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano –	
	Bicocca del 27.09.2023, con la quale è stato approvato un testo di convenzione	
	<i>standard</i> per le convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini	
	della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di	
	fuori delle reti formative delle scuole di specializzazione.	
	TANTO PREMESSO	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.	
	pag. 2 di 8	

Art. 2 – Oggetto

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico in formazione specialistica, Dott. Munforte Francesco Paolo nato a Palermo(PA) il 04.12.1993, codice fiscale MNFFNC93T04G273N, per lo svolgimento di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Nefrologia.

Art. 3 – Durata dell'attività formativa

L'attività formativa del Dott. Munforte Francesco Paolo inizierà il 09.06.2025 e terminerà il 25.06.2025, fermo restando in ogni caso la sottoscrizione del presente accordo da parte di entrambe le parti.

Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5 - Programma formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6 – Attività

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla

formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

Art. 7 – Tutore

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida del Dott. Fogazzi Giovanni, individuato come tutore dall'Ente ospitante.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidata al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Coperture Assicurative

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. l'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 – Sorveglianza Sanitaria

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la

protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Ente ospitante il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 10 - Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'Ente Ospitante, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" al link <https://www.unimib.it/privacy>

Per quanto riguarda l'Ente Ospitante, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link: <https://www.policlinico.mi.it/privacy-policy>.

Art. 11 – Mensa e uniformi

L'Ente ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Doveri del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli articoli interni a tale convenzione.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 13 – Durata della convenzione

La presente convenzione produce effetti dal 09.06.2025 al 25.06.2025, corrispondenti al periodo di formazione del Dott. Munforte Francesco Paolo presso la SC di Nefrologia della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC.

Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Ente ospitante, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per L'ente Ospitante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.